COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.12.2000
COM(2000)843 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione della direttiva 93/109/CE in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 1999

Diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione della direttiva 93/109/CE
in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 1999

Diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo
per i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini

1. INTRODUZIONE

Il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali e del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza rientra fra i nuovi diritti riconosciuti dal trattato a titolo della cittadinanza dell'Unione.

Per quanto riguarda le elezioni del Parlamento europeo, tale diritto è sancito dall'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE e ne è stata disposta l'applicazione nella direttiva 93/109/CE[1] del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini[2].

Le disposizioni della direttiva 93/109/CE sono state applicate per la prima volta per le elezioni del Parlamento europeo del giugno 1994[3]. A norma dell'articolo 16 di tale direttiva, la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione delle disposizioni della direttiva per le suddette elezioni[4].

La direttiva non prevedeva una seconda relazione dopo le elezioni del giugno 1999. Tuttavia una valutazione sembra necessaria per molti motivi, in primo luogo, per le circostanze in cui fu applicata la direttiva nel 1994. Infatti, a motivo della data di adozione della direttiva, essa è stata recepita negli Stati membri poco prima delle elezioni del giugno 1994 (le leggi nazionali di recepimento sono state adottate tra il 22 dicembre 1993 e l'11 aprile 1994), lasciando così poco tempo per la necessaria campagna d'informazione dei cittadini dell'Unione sull'esistenza di tali diritti e sulle condizioni e modalità del loro esercizio. Le conclusioni, poi, della relazione presentata dopo le elezioni del 1994, per quanto riguarda l'articolo 12 (dovere d'informazione) e l'articolo 13 (sistema di scambio delle informazioni inteso ad evitare il doppio voto) della direttiva, sono provvisorie, date le circostanze specifiche

---

1 GU L 329 del 30.12.1993, p. 34

2 Si deve precisare che tale direttiva riguarda unicamente il voto nello Stato membro di residenza per le liste di candidati di tale Stato. Di fatto, alcuni Stati membri concedono ai loro cittadini residenti in un altro Stato membro il diritto di votare per le loro liste: si tratta di una situazione disciplinata unicamente dal diritto nazionale dei singoli Stati.

3 In Svezia le prime elezioni del Parlamento europeo si sono svolte il 17 dicembre 1995, in Austria il 13 ottobre 1996 e in Finlandia il 20 ottobre 1996

4 Doc. COM(1997) 731 def.

delle elezioni del 1994. Infine, grazie alla collaborazione tra i servizi della Commissione e le amministrazioni nazionali competenti, alle modalità dello scambio di informazioni di cui all'articolo 13 della direttiva sono state apportate diverse modifiche la cui validità deve essere verificata.

La presente comunicazione intende pertanto valutare l'applicazione della direttiva in occasione delle elezioni del giugno 1999, per richiamare l'attenzione sui principali problemi individuati, e anche per diffondere e promuovere le buone pratiche adottate in alcuni Stati membri, allo scopo di rafforzare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita politica nello Stato membro di residenza.

La presente comunicazione deve anche essere letta nella visuale dell'impegno assunto dalla Commissione di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario e di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini. I diritti politici conferiti ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini costituiscono un elemento importante per rafforzare il senso di appartenenza all'Unione europea, ma anche un fattore essenziale ai fini di una effettiva integrazione nello Stato membro di residenza.

La presente comunicazione si concentra sugli aspetti problematici, soprattutto le questioni relative all'informazione dei cittadini comunitari e al funzionamento del sistema di scambio delle informazioni.

2. LA DIRETTIVA 93/109/CE

2.1. Presentazione generale

In attuazione degli obiettivi definiti dall'articolo 19, paragrafo 2, del trattato CE, la direttiva 93/109 ha definito i principi sulla base dei quali i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini possono esercitare i loro diritti nello Stato membro di residenza, purché soddisfino le condizioni imposte dalla legge elettorale di tale Stato ai suoi cittadini. I principi sono i seguenti:

Libertà di scelta

I cittadini dell'Unione sono liberi di esercitare i loro diritti elettorali nello Stato membro d'origine o nello Stato membro di residenza.

Unicità del voto e della candidatura

Nessuno può votare o presentarsi candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni del Parlamento europeo. Scegliendo di votare o presentarsi come candidato in uno Stato membro, un cittadino dell'Unione perde automaticamente la possibilità di esercitare lo stesso diritto nell'altro Stato membro. Per evitare i doppi voti o le doppie candidature, gli Stati membri scambiano informazioni sui loro cittadini che esercitano i diritti elettorali in un altro Stato membro.

Prima iscrizione sulle liste elettorali nello Stato membro di residenza soltanto previa domanda

I cittadini dell'Unione che intendono esercitare il loro diritto di voto nello Stato membro di residenza devono presentare domanda di iscrizione nelle liste elettorali.

Parità d'accesso ai diritti elettorali

In base al principio di non discriminazione, i cittadini dell'Unione devono beneficiare dei diritti elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro nel quale risiedono. Ciò suppone per esempio l'accesso alle medesime procedure di ricorso per quanto riguarda le omissioni o gli errori nelle liste elettorali o la dichiarazione di candidatura o anche l'estensione del voto obbligatorio ai non cittadini. Inoltre, una volta iscritto nelle liste elettorali, il cittadino dell'Unione vi rimane alle medesime condizioni dei cittadini nazionali, a meno che non chieda di esserne cancellato. Ciò suppone inoltre che i cittadini dell'Unione possono partecipare pienamente alla vita politica dello Stato membro di residenza, in particolare per quanto riguarda l'affiliazione ai partiti politici esistenti o la fondazione di nuovi partiti politici.

Effetto extraterritoriale delle norme relative all'esclusione dei candidati

Il cittadino che è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro d'origine non può essere eletto al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza.

Dovere d'informazione

Affinché gli elettori comunitari che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine conoscano i loro nuovi diritti, la direttiva dispone che lo Stato membro di residenza è tenuto ad informarli "in tempo utile e in maniera adeguata" in merito alle condizioni e modalità di esercizio di tali diritti.

Possibilità di disposizioni derogatorie giustificate dalla situazione specifica di uno Stato membro

L'articolo 14 autorizza eccezionalmente l'introduzione di deroghe al principio di parità di trattamento quando ciò sia giustificato da specifici problemi in uno Stato membro. La direttiva contiene due disposizioni derogatorie. La prima riguarda il requisito relativo alla durata minima di residenza che uno Stato membro può imporre ai non cittadini, sempre che la percentuale dei cittadini dell'Unione aventi diritto al voto e residenti in tale Stato membro senza averne la cittadinanza superi il 20% di tutti gli elettori. La seconda riguarda gli Stati membri nei quali i residenti comunitari avevano già partecipato ad elezioni nazionali ed erano quindi stati iscritti nelle liste elettorali esattamente alle medesime condizioni dei cittadini: in tal caso, la direttiva autorizza gli Stati membri a non applicare alcune delle disposizioni (articoli da 6 a 13) nei confronti dei cittadini di altri Stati membri.

2.2. Il recepimento della direttiva

L'articolo 17 della direttiva fissava al più tardi al 1° febbraio 1994 il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, per consentirne l'applicazione in occasione delle elezioni del giugno 1994.

Tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva in tempo utile per permetterne l'applicazione nel giugno 1994, anche se spesso la data del recepimento era piuttosto vicina alle elezioni in questione (tali date erano comprese tra il 22/12/93 e l'11/04/94).

Complessivamente la direttiva è stata recepita in modo soddisfacente dagli Stati membri. Su richiesta della Commissione, essi hanno apportato un certo numero di modifiche minori alle leggi di attuazione.

In un solo caso è stato necessario applicare la procedura di cui all'articolo 226 del trattato fino alla fase del parere motivato. Si tratta della procedura d'infrazione avviata nei confronti della Repubblica federale di Germania. Infatti, secondo la legislazione tedesca, la lista elettorale è redatta in occasione di ciascuna elezione e successivamente distrutta. Ai fini della costituzione di tale lista, la legge di attuazione operava una distinzione tra gli elettori di cittadinanza tedesca e i cittadini di altri Stati membri dell'Unione. Gli elettori di cittadinanza tedesca erano iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, che erano costituite sulla base dei registri anagrafici. Al contrario, gli elettori non cittadini tedeschi potevano essere iscritti soltanto dietro loro richiesta, anche se iscritti nel registro anagrafico del comune e anche se figuravano già nelle liste elettorali costituite per le elezioni precedenti e la loro situazione era rimasta invariata. I cittadini dell'Unione dovrebbero pertanto ripetere la domanda di iscrizione prima di ogni elezione, mentre la direttiva dispone all'articolo 9, paragrafo 4, che "*Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto*".

La menzionata procedura d'infrazione è tuttora in corso. La Germania ha comunicato la sua intenzione di modificare la legislazione nazionale per conformarsi alla direttiva 93/109/CE.

L'inadeguato recepimento della direttiva in Germania ha avuto ripercussioni significative sulla partecipazione dei cittadini dell'Unione alle elezioni del giugno 1999 (cfr. punto 3.2).

3. LE ELEZIONI DEL GIUGNO 1999

3.1. Osservazioni generali

In linea generale, le elezioni del giugno 1999 sono state caratterizzate da un calo complessivo della partecipazione dei cittadini alle elezioni del Parlamento europeo.

È, questa, la conferma di una tendenza costante fin dalle prime elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Leggendo la tabella relativa al tasso di partecipazione nei quindici paesi dell'Unione, si può constatare che solo in Belgio, Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo si è registrato un modesto aumento della partecipazione. Bisogna tuttavia osservare che in Belgio e in Spagna le elezioni europee sono state organizzate alla stessa data, rispettivamente, delle elezioni nazionali e comunali. In alcuni paesi, per esempio in Finlandia, Austria o Germania, il calo di partecipazione è stato molto significativo. Nell'insieme dell'Unione europea, la partecipazione è passata dal 56,5% nel 1994 al 49,7% nel 1999 (ed era pari al 63% nelle prime elezioni, nel 1979).

Tasso complessivo di partecipazione alle elezioni del PE nel 1994 e nel 1999

	A	B[5]	D	DK	E	F	FI	GR[5]	I	IRL	L[5]	NL	P	S	UK	UE
94	67,7	90,7	60	52,9	59,1	52,7	60,3	71,2	73,7	44	88,5	36	35,5	41,6	36,4	56,5
99	49,4	90,8	45,2	50,5	63,1	46,8	30,1	75,3	70,8	50,2	88,5	29,9	40	38,8	24	49,7

3.2. La partecipazione dei cittadini dell'Unione alle elezioni del giugno 1999 nello Stato membro di residenza

Di nuovo, la percentuale di cittadini dell'Unione iscritti nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza è molto variabile e generalmente scarsa, come si vede dalla seguente tabella.

Tasso d'iscrizione dei cittadini dell'Unione nello Stato membro di residenza

	A	B	D	DK	E	F	FI	GR	I	IRL	L	NL	P	S	UK	UE
94	7,9	5,1	6,7	24,9	12,6	3,4	22	1,6	1,8	44,1[6]	6,6	-?	2,3	24	1,96	5,9
99	15,1	7,7	2,1	26,6	22,4	4,9	28,1	1,8	9,2	43,9	8,8	16,9	13,6	27,2	23,1	9

[5] Votare è obbligatorio in Belgio, Grecia e Lussemburgo
[6] Ad eccezione dei cittadini britannici

Si deve notare tuttavia che tale percentuale è in aumento in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Germania. Del resto, si può osservare che i due Stati membri (Germania e Francia) nei quali risiede il maggior numero di cittadini di altri Stati membri dell'Unione (il 63% dei cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro che non è il loro paese di origine risiede in uno di questi due paesi) registrano un tasso d'iscrizione molto modesto, abbassando in tal modo la media dell'Unione (che sarebbe del 17,3% se non si tenesse conto di Francia e Germania).

In Germania, è stata avviata una procedura d'infrazione per inadeguato recepimento della direttiva 93/109/CE.

I cittadini iscritti nel 1994 che a seguito di tale inadeguata attuazione, contrariamente alle disposizioni della direttiva, dovevano nuovamente presentare domanda di iscrizione nelle liste elettorali nel 1999, non sono stati sufficientemente informati dell'obbligo di reiterare la domanda d'iscrizione e delle relative modalità, il che spiega il calo di partecipazione ed è l'oggetto della maggior parte delle denunce trasmesse alla Commissione e delle petizioni presentate al Parlamento europeo sull'argomento (cfr. Allegato 5).

In Francia, la percentuale di iscritti è aumentata solo in lieve misura rispetto al 1994, passando dal 3,38% al 4,9%, ed attestandosi molto al di sotto della media dell'Unione.

Si osservi ancora il caso della Grecia, in cui il tasso d'iscrizione è il più basso dei quindici Stati membri e si è registrato un incremento molto modesto rispetto al 1994.

Occorre precisare che non vi sono dati sulla partecipazione effettiva alle elezioni europee dei cittadini comunitari residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini. I soli dati disponibili riguardano il numero di tali cittadini iscritti nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza e, per alcuni Stati membri, il numero di tali cittadini iscritti per votare nel loro Stato d'origine. Si può tuttavia supporre che la maggior parte dei cittadini dell'Unione iscritti nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza, dopo aver provveduto a chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali, eserciti poi effettivamente il diritto di voto e che, pertanto, il tasso di astensione di tali cittadini sia poco significativo.

Utili informazioni potrebbero risultare dalla lettura comparata dei dati sopra riportati e di quelli relativi al numero di cittadini che risiedono in un altro Stato membro di cui non sono cittadini e che votano nel loro paese d'origine. Purtroppo, soltanto nove Stati membri hanno comunicato questi dati: A, B, D, DK, E, I, IRL, NL, P. D'altro canto, alcuni Stati membri (FI, IRL, L, NL, UK) non suddividono in base alla cittadinanza i dati sui cittadini comunitari iscritti nelle loro liste, il che non consente un riscontro incrociato dei due tipi di dati. L'allegato 6, nonostante le menzionate lacune, permette nondimeno d'individuare le tendenze generali. Per esempio, si constatano differenze considerevoli fra gli Stati membri: mentre il voto nel paese d'origine è trascurabile in alcuni Stati membri (B, IRL), in altri supera, più o meno, il voto negli Stati membri di residenza (A, E, I, P). Questa situazione si può spiegare certamente con un insieme di fattori, in particolare le disposizioni della legge elettorale dello Stato membro d'origine, il grado di legami effettivi con lo Stato

d'origine, l'investimento effettuato per l'informazione e l'incoraggiamento al voto da parte dello Stato membro d'origine ecc. In ogni caso, si tratta di un ulteriore elemento di cui tenere conto analizzando il tasso di partecipazione dei cittadini nello Stato membro di residenza. Tale rilevante percentuale di cittadini che decide di votare nello Stato membro d'origine è certamente da collegare anche al fatto che il dibattito politico nel corso della campagna elettorale verte non tanto sulle questioni europee, quanto piuttosto sugli aspetti d'interesse nazionale.

Si può anche pensare che il generalizzarsi dei soggiorni di breve durata in un altro Stato membro, per motivi professionali o di altra natura, sia tale da incidere sul tasso d'iscrizione.

Probabilmente i cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro sarebbero più propensi a esercitare i loro diritti elettorali nello Stato membro di residenza se avessero la sensazione di essere correttamente rappresentati e ascoltati. A tal fine, è importante garantire loro la possibilità effettiva di partecipare attivamente alla vita politica nello Stato membro di residenza. Dall'Allegato 5 risulta che non tutti gli Stati membri garantiscono ai non cittadini la possibilità di costituire ed aderire a partiti politici nel loro territorio. La Commissione ribadisce[7] che i diritti di natura politica costituiscono condizioni preliminari per l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo sancito dall'articolo 19 del trattato, tanto più che nella maggior parte degli Stati membri solo i partiti politici sono autorizzati a presentare candidati alle elezioni europee. In mancanza di tale diritto di partecipare pienamente alla vita politica locale, il diritto di eleggibilità non è completo.

In questo contesto, non è sorprendente che, come nel 1994, il numero di candidati e di eletti sulle liste elettorali di uno Stato membro di cui non sono cittadini sia estremamente basso. La seguente tabella riporta per ogni Stato membro il numero di candidati e di eletti stranieri comunitari alle elezioni del giugno 1999.

Numero di candidati e di eletti per Stato membro

	A	B	D	DK	E	F	FI	GR	I	IRL	L	NL	P	S	UK	UE
Candidati	**1**	**14**	**16**	**0**	**10**	**8**	**0**	**5**	**6**	**0**	**-**	**2**	**0**	**0**	**0**	**62**
Eletti	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

Nel 1994, si erano presentati 53 candidati stranieri e uno solo era stato eletto nello Stato membro di residenza.

[7] Cfr. la Seconda relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (COM(1997)230 def.), punto 1.4.

3.3. L'informazione dei cittadini dell'Unione (articolo 12 della direttiva)

Le elezioni del giugno 1994 sono state le prime alle quali gli stranieri cittadini dell'Unione hanno potuto partecipare[8].

Nella sua relazione sulle elezioni del PE nel 1994[9], la Commissione aveva concluso che *"l'informazione sui nuovi diritti è risultata insufficiente"*. Per tale motivo, rilevava che "*Gli Stati membri dovrebbero intensificare decisamente i loro sforzi per informare i residenti di altri Stati membri, come prevede l'articolo 12 della direttiva. Ciò vale in particolare per quei paesi che non contattano individualmente i cittadini dell'Unione residenti sul loro territorio e ricorrono soltanto all'affissione di comunicazioni amministrative. Uno sforzo particolare andrebbe fatto per informare i cittadini dell'Unione in merito ai termini d'iscrizione"*.

L'esercizio dei diritti politici riconosciuti nell'ambito della cittadinanza dell'Unione agli oltre cinque milioni di Europei aventi diritto al voto e residenti in un altro Stato membro esigeva certamente un enorme impegno d'informazione a favore di tali cittadini, che ignoravano non soltanto l'esistenza dei loro diritti elettorali, ma anche le modalità pratiche del relativo esercizio nello Stato di residenza. Si noti che tali modalità potevano essere alquanto diverse da quelle del rispettivo Stato membro d'origine.

Anche se è legittimo pensare che la maggioranza degli interessati conosca ormai l'esistenza del diritto di voto nello Stato membro di residenza, è altrettanto legittimo supporre che la maggior parte non conosca a sufficienza le modalità del relativo esercizio, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione nelle liste elettorali. Ciò risulta con particolare evidenza dalle denunce presentate alla Commissione e dalle molte petizioni sull'argomento esaminate dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo (cfr. Allegato 5).

La tabella figurante nell'Allegato 1 illustra il tipo di campagna d'informazione realizzata in ogni Stato membro e le percentuali d'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato membro di residenza. Ci si può compiacere nel constatare che sei Stati membri hanno inviato le informazioni direttamente ai potenziali elettori (Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Spagna, Irlanda[10] e Regno Unito[11]). In altri Stati membri, alcuni comuni hanno inviato le informazioni necessarie direttamente agli elettori (Italia, Germania), ma è difficile valutarne la portata. Ancora una volta questo tipo d'informazione si è rivelata utile, poiché il tasso d'iscrizione dei cittadini dell'UE nei sei suddetti Stati membri è stato del 23,5%, rispetto al 9% in tutta l'Unione.

---

8 Ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito che accordavano già il diritto di voto agli stranieri

9 COM(1997)731 def.

10 Si inviano a tutte le famiglie informazioni sulle modalità d'esercizio del diritto di voto

11 Idem

L'articolo 12 della direttiva impone agli Stati membri di residenza di informare "*in tempo utile e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità"* nel loro territorio. Come prima osservazione su tale articolo, si può ribadire che esso non si limita alle prime elezioni organizzate in applicazione della direttiva. Nell'articolo stesso e nell'insieme della direttiva non vi è alcun elemento che consenta di giungere a una simile conclusione.

Va anche osservato che non è facile definire che cosa significhi informare "in maniera adeguata". In risposta a un'interrogazione parlamentare[12], la Commissione ha affermato che *"il solo obbligo che ne deriva per gli Stati membri è quello di informare i residenti in modo adeguato, mentre la scelta delle modalità di tale informazione è lasciata interamente alla discrezione degli Stati membri stessi*". Benché sia evidente che agli Stati membri rimane un ampio margine discrezionale, le informazioni devono comunque essere fornite nel rispetto della finalità dell'articolo e essere adeguate all'obiettivo che la direttiva si propone di raggiungere.

La Commissione ritiene che gli Stati membri devono informare specificamente i cittadini dell'Unione residenti nel loro territorio sulle modalità e condizioni d'esercizio dei diritti elettorali. Ciò significa quindi che uno Stato membro non rispetta l'obbligo impostogli dall'articolo 12 se si limita alle informazioni che di solito fornisce ai propri cittadini. In tale ipotesi, l'articolo 12 sarebbe privo di ogni effetto, il che non è ipotizzabile. L'informazione deve pertanto essere mirata e rispondere alle specifiche necessità d'informazione di tali elettori.

La Commissione ritiene di conseguenza che la valutazione circa la corretta attuazione di questa disposizione della direttiva debba tenere conto non del testo della legge nazionale di attuazione, bensì dei risultati pratici ottenuti grazie all'informazione e del suo effetto sulla partecipazione dei cittadini dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo. La Commissione è consapevole che non sia facile definire soglie minime al di sotto delle quali si possa ritenere inadeguata l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva. La natura stessa di quest'esame impone un approccio su base individuale, piuttosto che una definizione preliminare di criteri o di soglie generali.

La Commissione ritiene che gli Stati membri nei quali il tasso d'iscrizione è inferiore alla media dell'UE (già piuttosto modesto per effetto dell'apporto statistico della Germania e della Francia) debbano attuare misure specifiche d'informazione, che potrebbero variare dall'informazione personalizzata inviata per posta fino alla consegna ai cittadini dell'UE d'informazioni adeguate in occasione di ogni contatto con le autorità locali o nazionali.

A giudizio della Commissione, un tasso di partecipazione estremamente basso, molto al di sotto della media dell'Unione, è indizio di un'informazione inadeguata, di cui si potrebbe ritenere responsabile lo Stato in questione, per inadeguata applicazione dell'articolo 12 della direttiva.

---

[12] Interrogazione scritta E-3111/95, GU C 79 del 18.3.96, p. 50

3.4. Il sistema di scambio delle informazioni

L'articolo 13 della direttiva dispone che: *"Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4. A tale scopo, lo Stato membro di residenza, in base alla dichiarazione formale di cui agli articoli 9 e 10, trasmette allo Stato membro di origine, entro un termine appropriato prima di ogni consultazione elettorale, le informazioni relative ai cittadini di quest'ultimo iscritti nelle liste elettorali o che hanno presentato una candidatura. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini."*

L'articolo è il corollario di due principi di base della direttiva: da un lato il principio della libera scelta e dall'altro il principio dell'unicità del voto e della candidatura.

In occasione delle elezioni europee del 1994, la Commissione aveva individuato molti problemi nell'attuazione dello scambio delle informazioni. La relazione[13] elaborata in questa occasione sottolineava che "*i servizi della Commissione stanno lavorando con gli Stati membri al fine di:*

- *designare le autorità nazionali alle quali lo Stato membro di residenza deve far pervenire la notifica;*
- *determinare con esattezza le informazioni di cui gli Stati membri hanno bisogno per cancellare il nominativo di un elettore dalle proprie liste elettorali;*
- *concordare un formato comune per il modulo attraverso il quale vengono scambiate le informazioni;*
- *esplorare in quali modi lo scambio di informazioni possa avvenire per via elettronica, onde accelerare la procedura.*

Tuttavia, se questa iniziativa fallisse e se l'attuale sistema dovesse risultare incompatibile con i termini d'iscrizione alquanto eterogenei da uno Stato membro all'altro (...), l'unica alternativa sarebbe quella di modificare la direttiva."

I servizi della Commissione si sono impegnati ad attuare tali raccomandazioni, in stretta collaborazione con gli Stati membri. Oltre alla diffusione dell'elenco delle autorità nazionali responsabili per la ricezione dei dati, gli sforzi si sono concentrati sulla definizione dei dati da comunicare allo Stato membro d'origine (definizione di un formulario standard), l'adozione di un formato elettronico unico per lo scambio e la definizione delle modalità pratiche dello scambio (dischetti informatici e/o posta elettronica).

Tutte le misure possibili nel quadro della direttiva sono state adottate e occorre valutarne l'efficacia nel 1999.

---

[13] COM(1997)731 def., p. 24

Per valutare correttamente il funzionamento del sistema di scambio delle informazioni in occasione delle elezioni del giugno 1999, a seguito delle modifiche introdotte, la Commissione ha inviato il 12 luglio 1999 un questionario agli Stati membri relativo all'applicazione della direttiva in occasione delle elezioni del giugno 1999. Nell'Allegato 2 è riportata la valutazione espressa dagli Stati membri sull'efficacia del meccanismo di scambio delle informazioni e sull'opportunità di modificare la direttiva sotto tale aspetto.

In generale, la maggior parte degli Stati membri (B, D, DK, E, I, IRL, P, UK) dichiara che il sistema di scambio delle informazioni ha funzionato meglio che nel 1994.

Tuttavia, solo l'Austria, il Belgio, la Danimarca e la Finlandia rispondono affermativamente alla domanda se i dati ricevuti abbiano permesso di identificare e cancellare dalle liste elettorali i cittadini iscritti in un altro Stato membro. L'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Spagna e il Portogallo sostengono di esserci riusciti soltanto in parte. I motivi menzionati per spiegare l'inefficacia del sistema sono molteplici e svariati, per esempio:

- informazioni incomplete,
- informazioni ricevute troppo tardi,
- supporti informatici illeggibili,
- informazioni non utilizzabili su carta,
- l'impossibilità giuridica di modificare le liste elettorali costituite.

In generale, gli Stati membri non ritengono necessario modificare la direttiva per quanto riguarda il sistema di scambio delle informazioni. Tuttavia, alcuni (A, B, I, NL) sottolineano la necessità di stabilire un periodo per la procedura di scambio delle informazioni che permetta a tutti gli Stati membri di cancellare gli interessati dalle loro liste elettorali. Altri Stati membri (IRL, UK) propongono anche di sopprimere questo sistema di scambio, che potrebbe essere vantaggiosamente sostituito da una dichiarazione dell'elettore.

Viste le risposte fornite dagli Stati membri, sembrerebbe che si possa mantenere l'attuale sistema, introducendo qualche miglioramento pratico. In particolare, è necessario approfondire la discussione sui dati indispensabili per l'identificazione in ogni Stato membro, che variano enormemente secondo le tradizioni amministrative di ciascuno Stato. Si dovranno anche trovare soluzioni pratiche ai problemi inerenti agli Stati che non dispongono di un registro centrale.

Tuttavia, non si deve dimenticare che il sistema di scambio delle informazioni deve rimanere semplice, altrimenti diverrebbe sproporzionato rispetto all'entità del problema da affrontare.

L'attività di scambio delle informazioni ha fatto emergere nuovi problemi, che tenderanno certamente ad aggravarsi nelle prossime elezioni ed è quindi necessario risolvere.

Il più grave di tali problemi, in termini di conseguenze, è la cancellazione da parte dello Stato membro d'origine di elettori che figuravano ancora nella lista trasmessa da uno Stato membro di residenza nell'ambito dello scambio previsto all'articolo 13, benché avessero già lasciato tale Stato membro e fossero rientrati nello Stato membro d'origine. In questi casi, le persone interessate si sono viste private del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo. Questa situazione va discussa con gli Stati membri, in modo da individuarne le cause e trovare una soluzione pratica.

Diversi Stati membri hanno sottolineato la lacuna della direttiva per quanto riguarda le persone aventi la doppia cittadinanza di due Stati membri dell'Unione. In mancanza di disposizioni della direttiva su tale argomento, ci si troverebbe di fronte ad una potenziale fonte di doppio voto.

La questione della doppia cittadinanza esula tuttavia dal campo di applicazione della direttiva, che riguarda infatti i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Il cittadino che ha doppia cittadinanza, compresa quella dello Stato di residenza, non risiede, per definizione, in uno Stato di cui non è cittadino.

In ogni caso, indipendentemente dalla reale entità del problema, la doppia cittadinanza costituisce una potenziale fonte di doppio voto. È legittimo pertanto chiedersi se si possa utilizzare il sistema di scambio delle informazioni per cercar di evitare questo rischio. La Commissione ritiene che, sebbene tale questione esuli formalmente dal campo di applicazione della direttiva, la si debba approfondire in sede di discussione con gli Stati membri sul sistema di scambio delle informazioni.

Due Stati membri hanno sollevato il problema posto dalla diversità dei regimi che disciplinano la residenza, dalla quale può risultare che una persona sia considerata regolarmente residente in due paesi diversi. La Commissione ritiene che tale problema meriti di essere esaminato ed approfondito con le autorità responsabili degli Stati membri.

4. CONCLUSIONI

4.1. In merito all'informazione ai cittadini

Benché sia vero che il tasso di partecipazione alle elezioni nello Stato membro di residenza dipende da fattori diversi e rientra in un contesto di generale flessione della partecipazione alle elezioni, si deve tuttavia riconoscere che il divario tra le percentuali di iscritti nelle liste elettorali dei diversi Stati membri è troppo grande per essere interamente giustificato da fattori non dipendenti dalle campagne d'informazione.

La Commissione ritiene che, sebbene gli Stati membri godano di un ampio potere discrezionale nella scelta delle modalità pratiche dell'informazione nei confronti dei cittadini dell'Unione, a tale informazione si debba procedere "in tempo utile" e nelle forme adeguate. Di conseguenza, gli Stati membri in cui il tasso d'iscrizione è sensibilmente inferiore alla media dell'Unione (soprattutto Grecia, Germania e

Francia) devono fare il possibile per adempiere appieno all'obbligo d'informazione dei cittadini comunitari, migliorando l'efficacia dell'informazione che essi forniscono. La Commissione è dell'avviso che i citati tre Stati membri dovrebbero impegnarsi fin d'ora in questo senso.

La Commissione esorta tutti gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto ad instaurare un sistema di contatto personale diretto, per via postale, con gli elettori comunitari residenti nel loro territorio. Per quanto possibile, gli Stati membri dovrebbero facilitare l'iscrizione nelle liste elettorali, accettando che un apposito formulario possa essere rispedito per posta.

La Commissione ritiene che si debbano esplorare altre vie, per esempio consegnando ai cittadini comunitari i moduli di domanda d'iscrizione nelle liste elettorali nelle occasioni in cui questi ultimi entrano in contatto con le autorità locali o nazionali. In realtà, gli sforzi in futuro dovranno mirare essenzialmente ad incoraggiare e ad agevolare l'iscrizione nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza, oltre ad informare sull'esistenza del diritto di voto e di eleggibilità. Tale opera d'incoraggiamento deve avvenire su base permanente, mentre le campagne informative tradizionali sono condotte soltanto nel periodo precedente le elezioni.

4.2. In merito al sistema di scambio delle informazioni

Ancora una volta il funzionamento del sistema di scambio delle informazioni si è rivelato insoddisfacente. Due ordini di fattori hanno portato a questa situazione: l'inosservanza da parte di alcuni Stati membri delle modalità definite per tale scambio e le disposizioni di alcune leggi elettorali degli Stati membri.

La Commissione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, continuerà ad impegnarsi al fine di migliorare l'attività pratica dello scambio nell'attuale quadro legislativo. Infatti, secondo il parere della Commissione, non è necessario modificare la direttiva, anche se la non armonizzazione dei termini d'iscrizione nelle liste rende difficile lo scambio.

La Commissione tiene a sottolineare che qualsiasi sistema s'istituisca, esso debba rimanere proporzionale rispetto all'entità del problema che intende affrontare.

Allegati

ALLEGATO 1

La campagna d'informazione

Stato membro	Descrizione della campagna d'informazione	Percentuale dei cittadini di altri paesi iscritti nelle liste elettorali
Austria	Il governo ha delegato ai comuni la responsabilità d'informare i cittadini di altri paesi sulle procedure elettorali. Campagna d'informazione via Internet	15,1%
Belgio	Annuncio sulla Gazzetta ufficiale; un opuscolo distribuito dai comuni e negli uffici postali; annuncio via Internet e sui quotidiani nazionali	7,7%
Danimarca	Lettera d'informazione del ministero dell'interno a tutti i cittadini di altri paesi comunitari	26,6%
Finlandia	Lettera d'informazione inviata individualmente a tutti i cittadini. Informazione anche sulla stampa nazionale	28,1%
Francia	Campagna d'informazione gestita dal Servizio informazioni del Governo; numeri verdi; i siti Internet del Parlamento europeo, dei ministeri degli affari esteri e dell'interno; annunci radiofonici	4,9%
Germania	Annuncio ufficiale su tre quotidiani nazionali, un settimanale e vari quotidiani regionali; un opuscolo distribuito in tutte le lingue dell'UE dal ministero dell'interno di ciascuno dei Länder; campagna via Internet; diverse iniziative a livello dei Länder e dei comuni	2,1%
Grecia	Mass media e opuscoli	1,8%

Irlanda	Schede informative sui diritti elettorali dei cittadini comunitari residenti, allegate al modulo d'iscrizione rilasciato alle famiglie (inviato anche a tutti i cittadini comunitari divenuti residenti dal 1994). Per le elezioni europee e locali del 1999, campagna sui quotidiani nazionali nel novembre 1998 per il registro provvisorio 1999/2000. Il 7 e il 16 maggio 1999, sui quotidiani nazionali si sono illustrati i diritti elettorali dei cittadini comunitari residenti, indicando la data di scadenza per l'iscrizione: 24 maggio 1999	43,9%
Italia	Campagna d'informazione a cura dei comuni, delle emittenti radiotelevisive e della stampa regionali. Lettera d'informazione ai cittadini di altri Stati membri	9,2%
Lussem-burgo	Opuscolo informativo pubblicato dal Governo; invio di lettere individuali in diverse lingue; riunioni d'informazione e di sensibilizzazione nei comuni; annunci sui bollettini comunali; manifesti intesi a sensibilizzare il pubblico	8,8%
Paesi Bassi	Moduli d'iscrizione e lettere d'informazione inviati a tutti i cittadini di altri Stati membri (in tutte le lingue ufficiali dell'UE); annunci a cura dei comuni; linee telefoniche d'informazione; lettere ai partiti politici sui diritti dei cittadini di altri Stati membri; campagna sulla stampa, alla radio e in televisione e opuscoli; campagna sui mass media a cura del ministero degli affari esteri e lettere individuali ai cittadini olandesi residenti in altri Stati membri	16,9%
Portogallo	Pubblicazione di un opuscolo in varie lingue UE per i residenti in Portogallo; informazione alla radio, in televisione e sulla stampa	13,6%
Spagna	Annunci televisivi a livello nazionale e tramite le radio e televisioni regionali e distribuzione di opuscoli in francese, inglese, tedesco e spagnolo sul diritto di voto. Campagna dei Consigli locali presso i cittadini comunitari residenti nella loro regione. Lettere individuali a tutti i cittadini UE iscritti nei comuni spagnoli, con informazioni sulle elezioni, che bastava rinviare alle autorità locali segnalando se si intendesse o no votare in Spagna	22,4%
Svezia	Tutti i cittadini dell'Unione iscritti all'anagrafe svedese hanno ricevuto direttamente a domicilio informazioni e il modulo d'iscrizione. Quelli emigrati in Svezia dopo la fine di aprile hanno ricevuto le informazioni e il modulo dagli uffici tributari locali	27,2%
Regno Unito	Opuscoli pubblicati nell'agosto 1998 sono stati inviati a tutte le ambasciate e organizzazioni culturali chiedendo loro di diffonderli. Medesima campagna d'informazione che nel 1994. In maggio, invio a tutti, a domicilio, di un opuscolo contenente informazioni sul diritto di voto e sul nuovo sistema elettorale	23,1%

ALLEGATO 2

Funzionamento del sistema di scambio delle informazioni

Stato membro	I dati da voi ricevuti hanno consentito d'individuare e cancellare cittadini dalle liste elettorali? In caso negativo, perché?	I dati da voi inviati consentiranno d'individuare e cancellare elettori dalle liste elettorali? Perché?	Come giudicate il funzionamento del sistema di scambio delle informazioni, in particolare rispetto a quello del 1994?	Il sistema attuale è sufficiente per evitare il doppio voto?	Ritenete necessarie modifiche della direttiva 93/109/CE? In caso affermativo, quali?
Germania	No, per motivi dovuti al cattivo funzionamento dello scambio delle informazioni: il Regno Unito non ha inviato nessun dato e la metà dei dati ricevuti dagli altri Stati membri era incompleta (non era indicato l'ultimo comune d'iscrizione)	I dati sono stati inviati dalle amministrazioni comunali tedesche su carta, in conformità del modulo concordato, e hanno consentito d'individuare i cittadini iscritti in Germania	Inviare i dati mediante il modulo standard ha comportato un aggravio di lavoro. Ricevere i dati su dischetto ha notevolmente alleviato il lavoro rispetto al 1994	In linea di principio il sistema attuale è sufficiente, ma la sua attuazione pratica lascia a desiderare	Se non si riescono a eliminare i problemi, si potrebbe modificare la direttiva sopprimendo lo scambio delle informazioni e sostituendolo con una dichiarazione formale dell'elettore
Austria	L'Austria è stata in grado d'individuare i cittadini interessati e di evitare il doppio voto	In base ai dati trasmessi dall'Austria, gli altri Stati membri hanno potuto individuare gli elettori e cancellarli dalle loro liste elettorali nazionali	Non pertinente	Si dovrebbero armonizzare a livello comunitario le date alle quali si devono ricevere e inviare i dati nell'ambito dello scambio delle informazioni	Si dovrebbe modificare la direttiva per raggruppare in una banca dati centrale della Commissione le informazioni relative a tutti i cittadini residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini . Come minimo, si dovrebbero armonizzare le date di scadenza per la trasmissione dei dati

Belgio	Sì	Dipende dall'organizzazione di ciascuno Stato membro	L'uso dei dischetti ha reso il controllo più efficace rispetto al 1994	Difficilmente il sistema attuale può eliminare del tutto il doppio voto	Le modalità dello scambio devono essere più rigorose: impiego sistematico di dischetti o della posta elettronica, data fissa per lo scambio delle informazioni
Danimarca	Sì	È probabile che alcuni Stati membri abbiano avuto difficoltà a identificare le persone in questione, mancando alcuni dati (cognome da nubile) eventualmente importanti per lo Stato membro di cittadinanza. Non sempre è stata indicata l'ultima circoscrizione nello Stato membro di cittadinanza, soprattutto per gli elettori iscritti nel 1994	Tranne che con il Regno Unito, in generale lo scambio delle informazioni è stato più agevole rispetto al 1994	Il sistema attuale consente di evitare, in ampia misura, che un cittadino danese voti due volte. Si deve notare tuttavia che nel sistema non si tiene conto né di chi ha la doppia cittadinanza, danese e di un altro Stato membro, né del fatto che le norme in materia di domicilio, che variano a seconda degli Stati membri, possono comportare come conseguenza che una persona in regola con le disposizioni nazionali in materia sia domiciliata in più Stati membri	No

Spagna	Sono stati individuati 9.870 cittadini, il che equivale al 60% delle notifiche ricevute dagli Stati membri. Le persone non individuate non figuravano nelle liste elettorali spagnole oppure la loro identificazione era dubbia.	Sì	Il sistema ha funzionato meglio rispetto al 1994, grazie al supporto informatico. Problemi principali: mancanza di dati da parte di alcuni paesi, trasmissione tardiva e difficoltà di ordine informatico.	Sì	Si è constatato un problema: in seguito alla comunicazione di altri Stati membri sono stati cancellati dalle liste elettorali spagnole alcuni cittadini che avevano già lasciato lo Stato membro in questione. Sarebbe dunque necessario prevedere una procedura di aggiornamento delle informazioni prima di ogni convocazione. Tale procedura dovrebbe prevedere l'esclusione d'ufficio.
Finlandia	Sì, si sono potuti individuare tutti gli elettori. Non sarebbe stato possibile senza tali informazioni	Per facilitare l'individuazione delle persone si sono aggiunte altre informazioni a quelle inviate su dischetto	Le informazioni andrebbero inviate non oltre 70-60 giorni prima delle elezioni	Il sistema attuale è adeguato, purché gli Stati membri inviino le informazioni in tempo	Vedere le risposte precedenti
Francia	Nessuna risposta	Nessuna risposta	Nessuna risposta	Nessuna risposta	Nessuna risposta

Grecia	No, per due motivi: - la legge non prevede una procedura di cancellazione dei cittadini greci all'estero che eleggono rappresentanti greci all'estero; - i dati ricevuti non comprendevano le informazioni necessarie per individuare gli elettori.	Non può pronunciarsi	L'applicazione del sistema presenta ancora lacune.	Il sistema attuale può essere ancora migliorato	Bisognerebbe impartire istruzioni precise riguardo alla struttura delle liste in ciascuno Stato membro.
Irlanda	I dati ricevuti non hanno affatto permesso di stabilire se gli interessati fossero iscritti in Irlanda. Occorrerebbero altre informazioni come l'ultimo recapito completo in Irlanda e l'anno di partenza. La legge irlandese non prevede la cancellazione di una persona dall'anagrafe. In ogni caso, i cittadini irlandesi residenti all'estero da più di 18 mesi non hanno più diritto di voto in Irlanda.	Probabilmente no, per i medesimi motivi che non hanno consentito all'Irlanda d'individuare i cittadini irlandesi	Il sistema è stato gestito meglio che nel 1994 e in generale secondo le disposizioni concordate. Poiché in Germania e nei Paesi Bassi manca un organo nazionale di coordinamento per l'invio delle notifiche, si sono ricevute numerose serie di copie su carta, il che non è soddisfacente.	Poiché gli Stati membri di cittadinanza non sono in grado d'individuare i loro cittadini in base alle notifiche ricevute, il sistema attuale non sembra tale da poter impedire il doppio voto	Non vi sono prove dirette di casi di doppio voto alle elezioni europee: lo scambio delle informazioni fra gli Stati membri potrebbe quindi essere inutile. Le risorse utilizzate per lo scambio delle informazioni potrebbero essere impiegate in modo più proficuo per indurre i cittadini a votare.

Italia	I dati ricevuti hanno permesso d'individuare e di cancellare dalle liste un numero esiguo di persone: 15.308 su 57.298 notifiche ricevute	In linea di principio, sì	Il sistema ha funzionato un po' meglio rispetto al 1994	Nelle circostanze attuali, il controllo del doppio voto è insufficiente, date le carenze del sistema di scambio delle informazioni e la mancanza di disposizioni riguardo alla doppia cittadinanza	Potrebbe essere opportuno modificare la direttiva per introdurre una scadenza unica per l'iscrizione e per lo scambio delle informazioni
Lussemburgo	Nella maggior parte dei casi, sì. Problemi principali indirizzi incompleti, con indicazione unicamente dello Stato e non del comune, mancanza di dati sulla durata del soggiorno della persona all'estero	I dati registrati hanno permesso d'individuare le persone iscritte in Lussemburgo.	Nessun cambiamento rispetto al 1994	Il sistema attuale non consente di evitare del tutto il doppio voto	

Paesi Bassi	Sono stati individuati sette casi di dubbia iscrizione. Tuttavia, in massima parte i dati relativi ai cittadini olandesi iscritti nelle liste elettorali di altri Stati membri (60.000) sono pervenuti troppo tardi per poter essere verificati (manualmente), oppure su dischetti spesso illeggibili	Sì. Le categorie di dati erano quelle concordate a livello europeo	Il sistema funziona meglio in teoria, ma non in pratica. Vedere la riposta seguente	Principali problemi: constatati: non si tiene conto dei casi di doppia cittadinanza. Vi sono anche problemi per determinare in quale Stato membro dovrebbero essere iscritti i cittadini che si suppone risiedano in un dato Stato membro a norma della legge di tale Stato e in un altro Stato membro a norma della legge di questo secondo Stato. Risulta inoltre che alcuni Stati membri hanno ancora convocato d'ufficio altri cittadini comunitari per le elezioni del Parlamento europeo o li hanno iscritti sulle loro liste senza informarli chiaramente delle conseguenze di tale atto. I tempi sono troppo ristretti per poter verificare le enormi quantità di dati che si devono scambiare gli Stati membri. Complicano ancora di più tale situazione le scadenze diverse stabilite nei vari Stati membri per costituire le liste elettorali.	È certamente opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva, perché comprenda disposizioni relative ai casi di doppia cittadinanza. Un grave ostacolo è la differenza tra gli Stati membri delle scadenze per l'iscrizione degli elettori. Infine, sembrano insufficienti i criteri previsti nella direttiva per stabilire dove risiedano di fatto i cittadini comunitari che si suppone abbiano la residenza nel loro paese d'origine (secondo la legge di quel paese) e in un altro Stato membro (secondo la legge di questo).

Portogallo	In generale, i dati ricevuti hanno consentito d'individuare e di cancellare dalle liste le persone in questione. Problemi principali: dati incompleti, dati inviati ai consolati (NL e L) e mancanza di dati dal Regno Unito	Possono esservi state difficoltà perché era indicato solo il paese d'origine	Il sistema ha funzionato meglio che nel 1994 e le operazioni sono state più semplici. Bisognerebbe definire con maggior rigore gli organismi responsabili dello scambio e le caselle da compilare per l'individuazione degli elettori. È necessario conoscere meglio le prassi di ciascun paese per la trascrizione dei nomi e per l'uso di abbreviazioni	Sembra necessaria una maggiore armonizzazione	La direttiva sembra soddisfacente. I problemi si pongono piuttosto a livello pratico
Regno Unito	La legge vigente non consente di cancellare un iscritto dalle liste. Si passerà a un nuovo sistema elettorale in tempo per consentire cancellazioni per le elezioni del PE nel 2004	Il sistema di scambio è stato confermato con troppo ritardo e quindi non è stato possibile finanziare e adottare le disposizioni necessarie per inviare i dati agli altri Stati membri	Lo scambio in formato elettronico è stato un miglioramento rispetto al 1994, ma vi sono difficoltà pratiche negli Stati membri che hanno sistemi decentrati	Il sistema attuale sembra funzionare in modo soddisfacente, in quanto il doppio voto non è risultato un problema per le elezioni del PE. Forse funge da deterrente il solo fatto di compilare una domanda distinta e di essere consapevoli delle conseguenze del doppio voto	Il Regno Unito suggerisce che sarebbe utile studiare come organizzare nel modo migliore lo scambio delle informazioni nei paesi che hanno sistemi decentrati d'iscrizione nelle liste elettorali

Svezia	La direzione generale dell'imposizione fiscale ha ricevuto dati riguardanti 6.374 cittadini svedesi che avevano dichiarato che avrebbero votato in un altro Stato membro. Ne sono stati cancellati dalle liste elettorali svedesi 3.420. I dati riguardanti 2.618 persone sono pervenuti troppo tardi per poterle cancellare dalle liste. Non è stato possibile individuare 150 persone.	No. Spesso le informazioni fornite non precisano in quale località l'interessato era iscritto come elettore	Per queste elezioni il sistema ha funzionato altrettanto male che per quelle precedenti	No. Poiché, per vari motivi, non è stato possibile cancellare dalle liste elettorali svedesi quasi 3.000 persone, è verosimile che alcune abbiano votato due volte. Pure verosimile è che alcune di queste persone ritenesse che ciò fosse autorizzato	La scadenza per l'iscrizione dovrebbe coincidere in tutti gli Stati membri ed essere fissata a una data sufficientemente in anticipo rispetto a quella della compilazione delle liste elettorali nei diversi paesi. Inoltre, è necessario migliorare l'informazione

ALLEGATO 3

Sistema di scambio delle informazioni

Stato membro	Data d'invio dei dati relativi ai cittadini di altri Stati UE iscrittisi per votare nello Stato membro	Metodo d'invio dei dati	Data di ricezione dei dati relativi ai propri cittadini iscrittisi per votare in un altro Stato membro	Metodo di ricezione dei dati
Austria	tra il 26/4 e l'8/6/1999	e-mail o dischetto	tra il 25/3 e il 10/6	e-mail, dischetto, carta
Belgio	27/4/1999	dischetto e carta	tra marzo e giugno	dischetto
Danimarca	non indicata	non indicato	tra il 15/4 e il 16/6/1999	dischetto
Finlandia	non indicata	non indicato	in aprile e maggio	dischetto, CD-Rom e carta
Francia	non indicata	non indicato	non indicata	non indicato
Germania	non indicata	carta	tra il 19/4 e l'8/6/1999	e-mail, dischetto e carta
Grecia	7/6/1999	dischetto e carta	non indicata	dischetto

Irlanda	10/5 e 28/5/1999	dischetto	tra il 12/3 e il 13/6	dischetto e carta
Italia	17/5/1999	dischetto	tra il 27/4 e il 9/6	dischetto
Lussemburgo	non indicata	non indicato	non indicata	non indicato
Paesi Bassi	dopo il 28/4/1999	non indicato	in aprile e maggio	dischetto e carta
Portogallo	tra il 28/4 e il 30/5/1999	e-mail e dischetto	tra il 14/4 e il 28/5	e-mail, dischetto e carta
Spagna	28/4 e 27/5/1999	e-mail e dischetto	tra il 26/4 e il 10/6	e-mail, dischetto e carta
Svezia	20/5/1999	non indicato	tra il 5/4 e l'11/6	dischetto o carta
Regno Unito	non indicata	non indicato	tra il 25/3 e l'8/6/1999	dischetto o carta

ALLEGATO 4

Percentuale di elettori potenziali ed effettivi non cittadini

Stato membro	Totale del corpo elettorale	Numero dei cittadini UE aventi l'età per votare	Percentuale degli elettori UE potenziali	Numero dei votanti	Numero dei cittadini UE iscritti	Percentuale degli elettori UE effettivi[14]
Germania	60.786.904	1.573.316	**2,52**	27.468.932	33.643	**0,12**
Austria	5.847.660	97.359	**1,64**	2.888.733	14.659	**0,51**
Belgio	7.343.464	496.056	**6,36**	6.668.079	38.233	**0,57**
Danimarca	4.012.440	46.400	**1,15**	2.023.306	12.356	**0,61**
Spagna	33.816.379	290.085	**0,85**	21.334.125	64.904	**0,30**
Finlandia	4.141.098	13.898	**0,33**	1.248.122	3.911	**0,31**
Francia	40.132.517	1.427.315	**3,44**	18.766.155	70.056	**0,37**
Grecia	8.912.901	40.000	**0,45**	6.711.728	736	**0,01**
Irlanda	2.864.361	67.900	**2,34**	1.438.287	29.804	**2,07**
Italia	48.274.956	109.800	**0,23**	34.181.853	10.136	**0,02**

14 Poiché mancano i dati sul tasso di partecipazione effettiva alle elezioni dei cittadini UE iscritti nelle liste elettorali nello Stato membro di residenza, si considera che tutti i cittadini iscritti abbiano effettivamente votato. Le percentuali sono quindi sopravvalutate.

Lussemburgo	219.187	111.500	**34,75**	188.062	9.811	**5,22**
Paesi Bassi	11.859.368	167.332	**1,39**	3.544.408	28.284	**0,24**
Portogallo	8.695.600	30.519	**0,35**	3.480.948	4.149	**0,05**
Regno Unito	44.481.588	400.000	**0,89**	10.681.079	92.378	**0,86**
Svezia	6.664.205	148.470	**2,19**	2.588.514	40.433	**1,56**

ALLEGATO 5

Numero di denunce e di petizioni per Stato membro interessato

	A	B	D	DK	E	F	FI	GR	I	IRL	L	NL	P	S	UK
Denunce	**2**	**1**	**15**	**-**	**-**	**2**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Petizioni	**-**	**-**	**11**	**-**	**2**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ALLEGATO 6

Partecipazione dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione all'attività politica precedente le elezioni[15]

Stato membro	I cittadini di un altro Stato membro possono fondare un partito politico?	I cittadini di un altro Stato membro possono aderire a un partito politico?	Sono previste percentuali massime?	Vi sono altre restrizioni?
Germania	Sì. I cittadini di un altro paese possono partecipare alla fondazione di un partito, il quale tuttavia perde lo status di partito se sono stranieri più della metà dei membri del suo comitato direttivo	Sì, se è consentito dallo statuto del partito	Sì. Né i partiti politici né i loro comitati direttivi possono avere fra i loro membri più del 50% di stranieri (art. 2, par. 3 della legge sui partiti). Per le elezioni europee, altre associazioni politiche sono equiparate a partiti politici e non è loro imposta nessuna percentuale massima	Sì. In determinate circostanze, l'attività politica degli stranieri può essere soggetta a restrizioni (artt. 6 e 37 della legge sugli stranieri)
Austria	Sì	Sì	No	No
Belgio	Sì	Sì	No	Per essere eleggibile, un cittadino dell'Unione deve essere iscritto come elettore nel comune di residenza (art. 41, par. 1, legge 23 marzo 1989 modificata)
Danimarca	Sì	Sì	No	No

[15] Tabella ripresa dalla relazione sull'applicazione della direttiva 93/109/CE alle elezioni del PE del giugno 1994 (COM(1997)731 def.

Spagna	La legge del 1978 sui partiti politici riconosce questo diritto solo ai cittadini spagnoli, ma è considerata anticostituzionale	Sì	No	La struttura interna e il funzionamento del partito devono essere democratici
Finlandia	Sì, se sono residenti in Finlandia e hanno più di 15 anni.	Sì, se sono residenti in Finlandia.	No	No
Francia	Sì	Sì	No	No
Grecia	No	A discrezione del partito politico interessato	Dati non disponibili	Dati non disponibili
Irlanda	Sì	Sì	No	No
Italia	Sì	Sì	No	No
Lussemburgo	La Costituzione riconosce il diritto di associazione solo ai cittadini lussemburghesi, ma in pratica ne godono anche i cittadini degli altri paesi	Sì	No	Restrizione autorizzata dalla direttiva: una lista non può essere composta in maggioranza da cittadini di altri paesi (art. 106, par. 5, legge 25 febbraio 1979)
Paesi Bassi	Sì	Sì	No	I cittadini di altri paesi possono presentarsi solo per le elezioni del PE e alle elezioni locali

Portogallo	No. Tale diritto è riconosciuto solo ai cittadini portoghesi residenti in Portogallo (art. 5. DL 595/74, artt. 15 e 51 della Costituzione).	Sì	No	Le sezioni elettorali non possono esser composte esclusivamente da cittadini di altri paesi (art. 9 B, legge 14/87), per evitare che si possa individuare l'orientamento del voto
Regno Unito	Sì	Sì	No	No
Svezia	Sì	Sì	No	No

ALLEGATO 7

Numero di votanti nello Stato membro di cittadinanza e nello Stato membro di residenza[16]

	Germania	Austria	Belgio	Spagna	Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Portogallo
Numero di votanti nello Stato membro di cittadinanza	2.708	30.911	136	342.504	220	1.003.353	17.010	94.957
Numero di votanti nello Stato membro di residenza [17]	44.644	4.291	15.463	15.579	2.638	53.363	16.592	24.363

[16] La tabella indica soltanto le tendenze generali, in quanto soltanto nove Stati membri hanno trasmesso i dati relativi ai loro cittadini residenti in un altro Stato membro che votano nel paese di cittadinanza e cinque Stati membri non hanno ripartito secondo la cittadinanza i dati relativi ai cittadini comunitari iscritti nelle loro liste.

[17] Queste cifre sono sottovalutate, poiché Finlandia, Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi non hanno ripartito secondo la cittadinanza i dati relativi ai cittadini comunitari iscritti nelle loro liste.